

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ABBATTIMENTI, DELLE CATTURE, DELLE REINTRODUZIONI E DEI RIPOPOLAMENTI DI FAUNA SELVATICA NEL PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO AI SENSI DELLA LEGGE 394/91 E DELLA LEGGE REGIONALE 86/83

ART. 1 - Squilibri ecologici

Gli eventuali squilibri ecologici e la valutazione della consistenza di eventuali danni dovuti a specie autoctone e alloctone già presenti sul territorio, dovranno essere accertati dall'Ente Parco e documentati da rilevamenti e censimenti realizzati con metodi scientifici. Gli interventi relativi dovranno essere sottoposti al parere dell'ISPRA.

ART. 2 - Interventi sulla fauna

Tutti gli interventi di controllo saranno subordinati ad indagine circa la compatibilità di materiali, mezzi e collocazione temporale degli stessi al fine di non causare danni indiretti ad altre specie faunistiche presenti sul territorio.

ART. 3 - Eradicazione e controllo numerico

L'eradicazione e il controllo numerico delle specie faunistiche dovrà essere effettuato in primo luogo con metodi incruenti e solo successivamente, e con documentata impossibilità di utilizzare i suddetti mezzi, anche mediante l'abbattimento con arma da fuoco, utilizzando munizioni non contenenti piombo.

ART. 4 - Procedura d'urgenza

Nel caso di accertamento di nuova presenza di specie particolarmente problematiche (ad es. *Procambarus clarkii*, *Orconectes limosus*, *Carassius carassius*, *Trachemis scripta*, *Sciurus carolinensis*, *Myocastor coypus*, *Dama dama*) il Parco può adottare la procedura d'urgenza, che consente l'immediata rimozione degli elementi alloctoni.

ART. 5 - Abbattimenti per motivi sanitari

Qualora si renda necessario abbattere individui di specie faunistiche per motivi sanitari il Parco dovrà avvalersi del soggetto di cui all'art. 6 (operatori faunistici). I capi abbattuti dovranno essere conferiti all'Istituto Zooprofilattico di competenza (IZLER).

ART. 6 - Operatori faunistici

Gli interventi di controllo saranno effettuati dal personale dipendente dell'Ente e/o dagli operatori faunistici appositamente formati ed autorizzati e, previa convenzione, con la Polizia Locale della Provincia di Bergamo.

ART. 7 - Reintroduzioni e restocking

Tutte le eventuali operazioni di reintroduzione e restocking di specie faunistiche autoctone sono effettuate direttamente dall'Ente Parco, sotto il suo diretto controllo e coordinamento. E' fatto assoluto divieto ad altri soggetti di introdurre elementi faunistici di qualsiasi specie.

ART. 8 - Catture per motivi scientifici e didattici

Tutte le operazioni di cattura, anche temporanea, per motivi scientifici o didattici di esemplari di tutte le specie faunistiche, dovrà essere autorizzata dall'Ente Parco così come dovranno essere nominalmente autorizzati i soggetti preposti. Durante le operazioni di cattura temporanea non dovrà essere procurato alcun danno agli animali. Le operazioni di cattura saranno soggette al controllo e supervisione da parte del personale del Parco.

ART. 9 - Animali rinvenuti feriti o debilitati

Eventuali soggetti faunistici rinvenuti feriti o debilitati dovranno essere recuperati dal personale del Parco e/o dagli operatori faunistici e trasportati tempestivamente al Centro di Recupero Animali Selvatici competente per territorio. Gli individui riabilitati autoctoni potranno successivamente essere liberati nel territorio del Parco Naturale.